

Penale Ord. Sez. 7 Num. 17669 Anno 2022

Presidente: FERRANTI DONATELLA

Relatore: PEZZELLA VINCENZO

Data Udienza: 20/04/2022

ORDINANZA

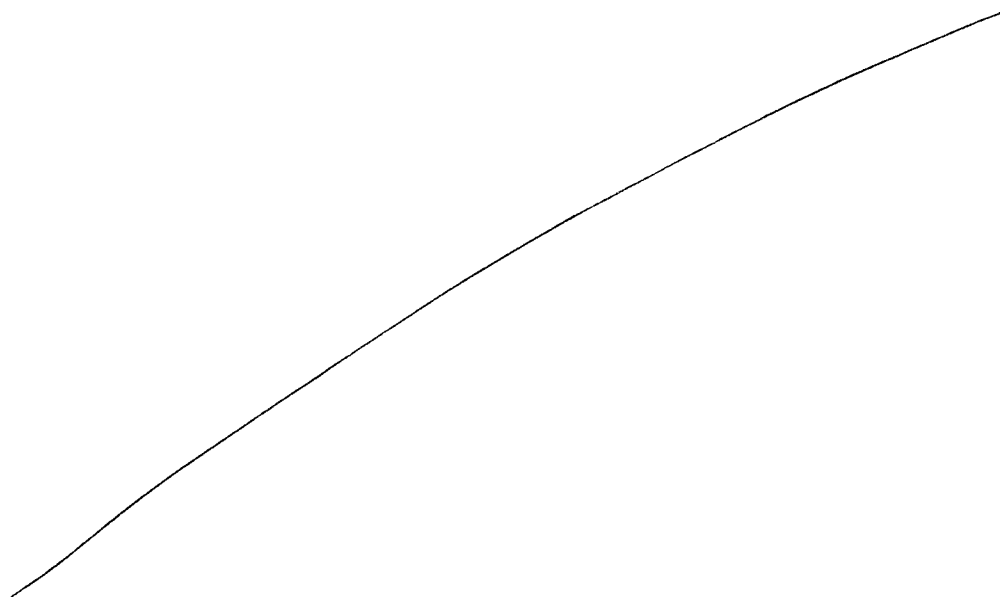
sul ricorso proposto da:

BOLOGNA ARIANO nato a CESENA il 16/06/1967

avverso la sentenza del 30/03/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNA

dato avviso alle parti;

udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;



Motivi della decisione

1. Bologna Ariano ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza della Corte di Appello indicata in epigrafe che ha confermato la sentenza con cui in primo grado, era stato condannato in quanto ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 186 co. 2 lett. c), 2bis, cod. strada, commesso in Rimini il 4 giugno 2016, deducendo: con i primi due motivi contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione laddove la Corte territoriale, in punto di responsabilità, non avrebbe tenuto conto adeguatamente della deduzione difensiva con cui si era evidenziato che il controllo era avvenuto dopo due ore dai fatti e che l'imputato aveva fatto presente che, in attesa dell'arrivo delle forze dell'ordine, contrariato per i danni all'automezzo con cui lavorava, era andato a bere; con il terzo motivo vizio motivazionale laddove, alla luce del tempo trascorso prima dell'esame alcolimetrico, non si è tenuto conto della c.d. curva di Widmark; con un quarto motivo deduce, in ogni caso, l'intervenuta prescrizione del reato.

Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assolutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi.

Gli stessi, in particolare, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono costituiti da mere doglianze in punto di fatto, non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono volti a prefigurare una rivalutazione o e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da una pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito.

Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.

3. E' ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come, in relazione all'incidenza del decorso di un intervallo temporale di alcune ore tra la condotta di guida incriminata e l'esecuzione del test alcolemico, occorre tener conto della distribuzione degli oneri probatori tra le parti.

La prova del reato, che grava sulla Pubblica Accusa, per espressa indicazione normativa (e per radicata interpretazione giurisprudenziale), è già data dall'esito di un accertamento strumentale che replichi le cadenze e le modalità previste dal Codice della strada e dal relativo regolamento.

L'onere di provare l'eventuale presenza di fattori in grado di compromettere la valenza dimostrativa di quell'accertamento non può, invece, che gravare sull'imputato, al quale compete di dare dimostrazione, ad esempio, di aver assunto bevande alcoliche successivamente alla cessazione della guida, di essere portatore

di patologie che alterano il metabolismo dell'alcol; di un difetto degli strumenti di misurazione utilizzati dagli accertatori e così seguitando.

Anche l'incidenza della cd. curva alcolimetrica - prescindendo dalla valutazione dei suoi fondamenti scientifici - non può essere chiamata in causa in astratto, andando, viceversa, concretamente dimostrato che, per aver assunto la sostanza alcolica in assoluta prossimità al momento dell'accertamento o per altra ragione, il tasso esibito dalla misurazione strumentale eseguita a distanza di tempo non rappresenta la condizione organica del momento in cui si era ancora alla guida.

In tal senso va ribadito il principio di diritto già affermato da questa Corte secondo cui, in tema di guida in stato di ebbrezza, in presenza di un accertamento del tasso alcolemico nel sangue mediante prelievo eseguito in conformità alla previsione normativa, grava sull'imputato l'onere di dare dimostrazione di circostanze in grado di privare quell'accertamento di valenza dimostrativa della sussistenza del reato. E a tale riguardo non è sufficiente il solo lasso temporale intercorrente tra l'ultimo atto di guida e il momento dell'accertamento" (Sez. 4, n. 24206 del 4/3/2015, Mongiardo, Rv. 263725; conf. Sez. 4, n. 40722 del 9/9/2015, Chinello, Rv. 264716). Ne consegue la genericità della doglianza sul punto, non rappresentativa di concrete evenienze in grado di privare di valenza dimostrativa l'accertamento strumentale.

Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto –e pertanto immune da vizi di legittimità.

I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, ed in particolare, dato conto che già il giudice di prime cure risulta essersi confrontato con l'argomentazione difensiva dell'assunzione di sostanze alcoliche dopo il sinistro, respingendola in quanto inverosimile, con motivazione priva di aporie logiche ne condividono l'assunto, aggiungendo il rilievo che l'ipotesi dell'assunzione di alcool dopo la cessazione della condotta di guida non appare credibile non essendo stata la circostanza rappresentata dal conducente agli operanti nell'immediatezza, e non essendo provata (non apparendo sufficienti le dichiarazioni rese dall'imputato in sede di esame, in quanto non confermate di un precedente conforme racconto).

La Corte territoriale, inoltre, facendo buon governo della giurisprudenza sopra richiamata, ha osservato anche che la collocazione temporale del sinistro e delle prove mediante etilometro, da effettuarsi sulla base della documentazione in atti e delle prove dichiarative assunte in primo grado, non conduce alle conseguenze postulate dalla difesa in termini di inattendibilità delle prove con etilometro e di mancata corrispondenza con il valore dell'alcolemia al momento della cessazione della guida.



Si ricorda in sentenza che dalla comunicazione di Allianz del 26/4/2017 si ricava che alle ore 18.16 del 4/6/2017 era pervenuta alla Compagnia richiesta di assistenza del Bologna in relazione alla fuoriuscita di strada del mezzo pesante assicurato, cosicché il sinistro deve essere collocato nei momenti immediatamente antecedenti a questa richiesta di intervento; dalla stessa comunicazione si evince che le forze dell'ordine si trovavano in loco prima delle 19.10 (ora in cui arrivava il soccorritore). Il testimone Antonello Spolentini fa riferimento ad un'ora più tarda (intorno alle 19.45), quindi il riferimento alla presenza delle forze dell'ordine verso le ore 19 deve essere riferito al solo Carabiniere in borghese che per primo era intervenuto. Le prove con etilometro sono state effettuate alle ore 20.11 (prima prova) e 20.18 (seconda prova). Sono quindi decorse poco più di due ore tra l'incidente e l'esecuzione delle prove.

Coerente appare la conclusione che non è possibile richiamare l'andamento parabolico dell'assorbimento di alcool etilico secondo la nota curva di Widmark per concludere che verosimilmente al momento dell'interruzione della condotta di guida la concentrazione di alcool era inferiore al valore soglia della lettera c) del 2° e. dell'art. 186 cod. strada, difettando nel caso in esame (in quanto non forniti dall'imputato, parte onerata) i dati attinenti alla persona del conducente (caratteristiche fisiche) e alla quantità e tipologia di bevande alcoliche ingerite, necessari per fornire indicazioni circa i tempi di assorbimento e di eliminazione dell'alcool nell'organismo e per accertare in quale fase versasse il conducente al momento di sottoposizione alle prove con etilometro.

In ogni caso, la Corte territoriale rileva logicamente che la circostanza che il tasso accertato nella seconda prova sia inferiore a quello della prova precedente, induce a ritenere che al momento della sottoposizione ad etilometro il Bologna si trovasse nella cosiddetta "fase discendente" della curva, e che al momento dell'incidente il tasso potesse quindi essere anche superiore a quello riscontrato (e sicuramente superiore al valore soglia della lettera "c").

Rispetto a tale motivata, logica e coerente pronuncia il ricorrente chiede una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione. Ma un siffatto modo di procedere è inammissibile perché trasformerebbe questa Corte di legittimità nell'ennesimo giudice del fatto.

4. Né può porsi in questa sede la questione di un'eventuale declaratoria della prescrizione maturata dopo la sentenza d'appello, in considerazione della manifesta infondatezza del ricorso.

La giurisprudenza di questa Corte Suprema ha, infatti, più volte ribadito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei



motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen (così Sez. Un. n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266 relativamente ad un caso in cui la prescrizione del reato era maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez. Un., n. 23428 del 2/3/2005, Bracale, Rv. 231164, e Sez. Un. n. 19601 del 28/2/2008, Niccoli, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, Ciaffoni, Rv. 256463).

5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 20 aprile 2022

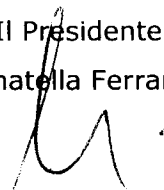
Il Consigliere estensore

Vincenzo Pezzella



Il Presidente

Donatella Ferranti



RECEVUTO IN CANCELLERIA